

**Preg.mo Signor Presidente**  
**del Tribunale di Firenze**  
**Dott.ssa Marilena Rizzo Presidente**

Illustrissimo Presidente,

nell'ambito del dialogo che si va instaurando fra le categorie tecniche dei CTU e la Presidenza del Tribunale di Firenze allo scopo di trovare opportune ed efficaci soluzioni ad alcuni problemi che si sono creati nel tempo, che hanno riguardato l'attività dei CTU, le loro competenze ed i criteri di liquidazione delle loro notule, gli Ordini e Collegi sottoscritti, hanno redatto il presente documento anche con l'obiettivo di instaurare un tavolo di confronto permanente, proficuo e produttivo.

E', purtroppo innegabile che le Tariffe peritali non sono state aggiornate ormai da quasi 20 anni e talune indicazioni della Legge, trovano poco riscontro nel mondo attuale.

Nel campo professionale è stato varato il D. Legge 148 del 16.10.2007 (equo compenso) che prevede che il compenso sia determinato in maniera proporzionale alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione.

Fermo restando che l'attività di CTU è, e deve essere considerata un "munus publicum" , e per questo remunerata in maniera diversa dalle prestazioni prettamente professionali, è ugualmente vero che, restando nell'ambito delle disposizioni di Legge, l'applicazione della norma potrebbe essere attuata, tenendo conto dell'incremento dei costi e delle spese dell'ultimo ventennio.

I riferimenti che vengono presi in considerazione per la liquidazione delle spese giudiziarie sono a tuttora quelli risalenti al 1998, i quali sia per gli aumenti del costo della vita, sia per l'entrata in vigore dell'Euro, si rivelano oggi, quanto meno, anacronistici.

Sappiamo bene che si tratta di disposizioni di Legge, ma sappiamo anche che tali disposizioni, senza contravvenire al rispetto delle norme potrebbero essere attuate in maniera da venire incontro alle mutate esigenze dei professionisti.

L'interpretazione restrittiva potrebbe lasciare il posto ad una visione più ampia che tenga conto dei mutamenti, socio economici intervenuti.

Tanto per esemplificare quello che potrà essere meglio esposto con esempi reali, possiamo dire che nella valutazione delle stime, l'aliquota più alta si applica "entro e non oltre" il massimo di €

516.456,90.

Se venti anni fa questa cifra (che equivaleva al vecchio “miliardo di Lire”) era significativa e poteva riguardare ragguardevoli patrimoni, oggi una cifra del genere copre, più o meno il valore di due, forse tre appartamenti.

Sappiamo che le attività richieste agli estimatori (sia in ambito fallimentare o delle esecuzioni, o anche nella valutazione di patrimoni (esempio nelle divisioni ereditarie o coniugali) superano spesso abbondantemente tali importi, con quantità di lavoro e impegno professionale proporzionalmente crescente.

Sono anche mutate, nella qualità e aumentate nel numero, le normative e le leggi in materia edilizia ed impiantistica e si è resa necessaria, da parte del professionista che si dedica all'attività di CTU una competenza ed una conoscenza sempre più ampliata ed approfondita della materia.

In tali casi, dove il lavoro richiesto è, senza dubbio ampio e impegnativo, l'applicazione delle aliquote massime previsti dalla legge e del raddoppio, che trova supporto normativo nell'art. 52, potrebbe rappresentare (o avvicinarsi a rappresentare) quello che oggi viene chiamato “equo compenso” e non dovrebbero essere considerate “rare eccezioni”.

Anche la Suprema Corte, che nel primo decennio di questo secolo aveva una posizione più restrittiva in materia di liquidazione dei compensi, da circa 10 anni è orientata, conformemente, su posizioni più aperte.

I problemi più sentiti dalle categorie professionali che sottoscrivono il presente documento, sono di seguito succintamente esposti.

#### **a) Residualità degli onorari a vacanza**

Riteniamo, anche col supporto dell'art. 1 del D.M. 30.5.2002 che l'onorario a vacanza debba essere considerato “residuale” ovvero applicato laddove non siano applicabili, neppure per analogia, i criteri previsti dagli altri articoli. Sarebbe quindi opportuno che il ricorso alla vacanza (visto quanto anacronistiche sono le tariffe previste) venisse applicato solo in quei casi dove non è possibile fare altrimenti.

Ricordiamo che la Legge prevede che la vacanza sia di 2 ore e che, oltre alla prima vacanza di € 14,68, mentre tutte le successive sono di € 8,15.

Pur nel rispetto della Legge, non ci sentiamo in errore se affermiamo che la retribuzione di 4 euro

l'ora, per un professionista cui si richiede speciale competenza, è in conflitto con la dignità professionale.

#### **b) Tempi di liquidazione delle notule dei CTU**

Purtroppo, ci sono molti casi di notule che restano in attesa di esame da parte del Giudice per mesi, ed anche in taluni casi per anni. Si sono verificati anche casi in cui è stata emessa la sentenza senza che il Giudice abbia provveduto alla liquidazione.

Potrebbe essere auspicabile che la liquidazione avvenisse entro un ragionevole lasso di tempo dopo il deposito e, comunque, entro la prima udienza successiva.

#### **c) Istituzionalizzazione dell'acconto**

E' auspicabile la liquidazione di un acconto o fondo spese, su richiesta del CTU, almeno in tutti quei casi in cui si prevedano, spostamenti significativi, saggi, e comunque attività complesse e quantitativamente numerose

#### **d) Motivazione del decreto di liquidazione**

Non sempre (o meglio, quasi mai) i decreti di liquidazione sono adeguatamente motivati, in particolare laddove vengono operate delle decurtazioni degli onorari richiesti.

Questo aspetto sarebbe auspicabile perché in questo modo il CTU stesso, comprenderebbe le ragioni della decurtazione e, se avesse commesso un errore nella redazione della propria notula, eviterebbe di commetterlo una seconda volta, ovvero potrebbe ritenere di avere adeguate motivazioni per ricorrere nei modi di Legge

#### **e) Accertamento plurimo – Incarico unitario**

Siamo di fronte ad uno dei punti più delicati ed anche ad una delle situazioni che più frequentemente creano scontento nei CTU.

I quesiti che vengono formulati, non sono quasi mai univoci e semplici, ma sono molto spesso articolati e presuppongono varie attività da parte del professionista.

Sul tema la Suprema Corte si è espressa in vario modo, ma bisogna riconoscere che negli ultimi anni, le sentenze si sono conformate nel senso che “la pluralità dei quesiti non esclude l'unicità dell'incarico, ma rileva nella liquidazione degli onorari, potendosi sommare quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti” (Cass. Civ. Sez. II 8 Ottobre 2014 n. 21224 – conformi 13.5.2014 n. 10346 – 17.3.2016 n. 5325 – 20.3.2009 n. 6892.

Comprendiamo che talune attività siano afferenti e quindi ricomprese nel quesito principale, ma è

pur vero che dovrà essere tenuto conto della globalità, della difficoltà oggettiva e della completezza del lavoro svolto.

Questa problematica, più frequente nell'attività estimativa non riguarda solo quella.

Vi sono ad esempio accertamenti tecnici sul contenimento dei consumi energetici, dove gli accertamenti possono essere (pur all'interno del medesimo incarico) sia di tipo termotecnico (sull'impianto vero e proprio) sia di tipo edilizio (sulle dispersioni).

In questo caso, ad esempio non si può negare che si tratti di accertamenti plurimi e distinti.

#### **f) Incarichi richiedenti attività professionale e non peritale**

Ci troviamo molto spesso di fronte ad incarichi che chiedono ad esempio di verificare che taluni valori (di vario tipo, dalle tabelle millesimali ai calcoli strutturali) siano corretti, e questo è un incarico "peritale". Spesso però il quesito prosegue con dizioni di questo tipo "in caso di risposta negativa indichi il CTU i valori corretti".

Ebbene, questa seconda parte non può essere una attività "peritale" e cioè di "verifica" ma investe la sfera professionale e cioè di "progettazione".

Ciò accade spesso anche nelle "esecuzioni a fare" dove si deve dare esecuzione ad una sentenza laddove il soccombente non ha provveduto.

Sono queste attività che necessitano di una regolamentazione, possibilmente già in sede di conferimento dell'incarico, in modo da evitare di ingenerare equivoci e incomprensioni.

#### **g) Ricorso avverso al decreto di liquidazione**

Il problema, già peraltro sentito, è stato messo a fuoco nel corso della riunione del 13 Marzo 2018 dove è emerso che, mentre i ricorsi avverso le liquidazioni di CTU in ambito civile devono seguire il disposto dell'art. 170 del DPR 115 del 30.5.2002, come modificato dall'art. 15 del D.L. 150 del 1.9.2011, i ricorsi in riguardanti attività professionali liquidate in ambito di procedura fallimentare, non dovrebbero seguire lo stesso iter.

Chiediamo quindi un chiarimento in merito in modo da avere la certezza sul rito da seguire e sul riferimento legislativo corretto nel caso di ricorso ad una liquidazione avvenuta in ambito di procedura fallimentare.

#### **h) Compenso dell'ausiliario del CTU**

Essendosi verificati casi in cui il compenso liquidato per l'ausiliario del CTU non corrispondeva a quanti richiesto al CTU dall'ausiliario stesso, riterremo utile e risolutiva la proposta di presentare all'esame del Giudice, un preventivo di spesa per le attività dell'ausiliario, onde evitare che il CTU

venga a trovarsi, in caso di non corrispondenza fra quanto richiesto dal collega e quanto liquidato dal Giudice in una situazione, quanto meno di imbarazzo.

### **i) Esecuzioni immobiliari e Fallimenti**

Per quanto concerne i procedimenti di esecuzione immobiliare, come già anticipato nella riunione del 13 marzo scorso, da circa la metà del mese di settembre, in linea di massima non vengono più liquidate le spettanze del CTU. A quanto riferito dalla cancelleria, al momento l'ufficio, per carenza di personale, ha problemi ad evadere anche le pratiche ordinarie. A questo si aggiungono le difficoltà riscontrate dai due nuovi giudici da poco insediati. Per questi motivi, a quanto riferito, al momento è stato deciso di mettere da parte le richieste di liquidazione dei CTU.

Vi sono inoltre rilevanti differenze tra gli onorari riconosciuti ai vari ausiliari che operano all'interno dello stesso procedimento. Si riporta di seguito quanto riscontrato nell'EI n \*\*\*\*/\*\*\*\*\*, dove il CTU, per puro caso, nonostante non abbia più accesso al fascicolo telematico, ho ricevuto tramite pec la liquidazione degli onorari e delle spese riconosciute al custode (Isveg).

Il procedimento riguardava la piena proprietà di un'abitazione e della relativa autorimessa. I beni sono ubicati al di fuori del Comune di Firenze. Il compendio è stato venduto ad € 170.000,00 (ca. € 5.000 in più rispetto al prezzo base d'asta indicato nella CTU).

Nella richiesta di liquidazione del compenso, per le ulteriori attività svolte non comprese e non relazionabili con la stima (*quali: 1 - acquisizione documentazione catastale, inclusa presentazione istanza di correzione dei dati identificativi della proprietà; 2 - acquisizione di copia del titolo di provenienza presso l'archivio notarile; 3 - acquisizione certificati anagrafe; 4 - acquisizione copia pratiche edilizie abilitative; 5 - verifica conformità urbanistica, edilizia e catastale, compreso l'asseveramento relativo sia alla corrispondenza che alla continuità tra le varie pratiche edilizie individuate e l'attuale stato dei luoghi; 6 - determinazione dei costi necessari per la regolarizzazione delle difformità riscontrate, redazione del progetto di adeguamento, individuazione delle modalità di regolarizzazione, determinazione dei costi relativi sia all'esecuzione delle opere di adeguamento, degli oneri, delle sanzioni, incluso diritti segreteria ed oneri tecnici; 7 - ricostruzione situazione contabile condominiale; 8 - ricerca eventuali contratti di locazione in essere; 9 - rilievo dimensionale e fotografico, inclusa relativa restituzione grafica; 10 - integrazione continuità trascrizioni*), il CTU aveva chiesto l'applicazione dell'art. 12, nel valore massimo pari a € 970,42, mentre per la stima, aveva ovviamente fatto riferimento all'art. 13, nella percentuale massima.

Il GE, all'epoca, nel decreto di liquidazione, per le attività diverse dalla stima ha invece liquidato, senza alcuna motivazione, l'importo di € 400. Confermando invece gli onorari relativi alla stima

nella percentuale massima dell'art. 13.

Pertanto, ad immobile venduto, per l'attività svolta, sono stati riconosciuti € 400,00 per aver dato risposta ai 12 punti sopra indicati, non compresi e non relazionabili con la stima, ed € 1.525,73 per la stima. Il tutto per un importo complessivo di € 1.925,73, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate con tanto di ricevuta.

Al CTU, nei procedimenti di esecuzione immobiliare, viene inoltre richiesto di produrre copia cartacea della relazione sia in versione completa che epurata, denominate copie di cortesia. Non vengono però riconosciute le relative spese di copisteria riguardanti stampe e rilegature. La motivazione, secondo quanto riferito dal precedente GE, sta nel fatto che le copie cartacee sono dovute e rientrano nell'attività richiesta al CTU, nonostante l'avvento del PCT. Inoltre al CTU non vengono assolutamente riconosciute le spese forfettarie di studio.

Diversamente, al custode vengono riconosciute le spese forfettarie, non documentate, nella misura del 10% degli onorari. Nel caso di specie, sono stati riconosciuti € 2.060 per gli onorari e € 206 per le spese forfettarie.

Al fabbro, per la sostituzione della serratura dell'abitazione e dell'autorimessa, sono stati riconosciuti € 417,90, oltre iva.

Anche al delegato alla vendita vengono riconosciute le spese forfettarie, non documentate, sempre nella misura del 10% degli onorari. Nel caso in esempio, secondo le disposizioni del GE verranno riconosciuti per gli onorari € 6.000.

In sintesi la situazione finale degli onorari risulta la presente:

AUSILIARIO	ONORARI	SPESE FORFETTARIE NELLA MISURA DEL 10% DEGLI ONORARI	IMPORTO TOTALE
Delegato alla vendita	€ 6.000,00	€ 600,00	€ 6.600,00
Custode	€ 2.060,00	€ 206,00	€ 2.266,00
CTU	€ 1.925,73	non riconosciute	€ 1.925,73

In proporzione, l'onorario riconosciuto al CTU risulta più basso anche dell'importo liquidato al fabbro. Basti considerare che per le ulteriori attività svolte (12 quesiti), non comprese e non relazionabili con la stima, sono stati riconosciuti € 400, contro i € 418 relativi all'ausilio del fabbro.

Il problema degli onorari riconosciuti al CTU è dovuto esclusivamente alle vigenti disposizioni del

GE.

Si aggiungono poi le problematiche introdotte dalla Legge 132 del 2015, sulle quali ovviamente il Tribunale non ha alcuna responsabilità. Variazioni che comunque nel caso in esempio, per quanto concerne i soli onorari, hanno comunque portato ad un incremento dell'importo riferito alla stima, visto che il prezzo realizzato con la vendita è stato di poco superiore a quello base d'asta indicato nella CTU.

Per quanto concerne invece la Sezione Fallimentare, la situazione è senz'altro peggiore, visto che per gli onorari riconosciuti per la stima, l'indirizzo dei Giudici è quello di fare riferimento, a prescindere dal lavoro svolto (pessimo o eccellente), alla percentuale media. Anche questa sezione vengono applicate decurtazioni rilevanti degli onorari richiesti, senza dare motivazione alcuna.

Volendo riassumere in un tentativo di sintesi estrema, le problematiche sopra esposte risulterebbero le seguenti:

- DISOMOGENEITA' NEI CRITERI DI LIQUIDAZIONE APPLICATI
- DECURTAZIONE IMMOTIVATA DELL'ONORARIO
- MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA CUMULABILITA' DEI COMPENSI PER ACCERTAMENTI PLURIMI A FRONTE DI UNICO QUESITO
- TEMPI DI LIQUIDAZIONE ECCESSIVAMENTE LUNGHI
- INCARICHI NON PERITALI MA PROFESSIONALI RICONOSCIUTI A TARIFFA PERITALE
- RICORSI E RELATIVI ESITI
- ADOZIONE IMMOTIVATA DA PARTE DEL GIUDICE DI ONORARI A VACAZIONE
- ORIENTAMENTO PREVALENTE SUI MINIMI O MEDI ANZICHE' I MASSIMI NELLE TARIFFE A SCAGLIONI

Si allegano al presente una serie di esempi e casistica che documentano quanto argomentato in merito alle liquidazioni.

Firenze, 30 Aprile 2018

Ordine Ingegneri Firenze

Ordine Architetti Firenze

Ordine Dottori Agronomi e Forestali

Ordine di Chimici

Ordine dei Geologi della Toscana

Collegio dei Geometri

Collegio dei Periti Chimici Industriali

Collegio dei Periti Agrari

Il giudice,

- vista la relazione depositata dal C.T.U. ed esaminata la notula dallo stesso presentata;

- visti il D.P.R. 115 del 30 maggio 2002 e <sup>el. 11</sup> l'11 del Decreto Ministero della Giustizia 30/05/2002;

- ritenuto che in relazione a qualità ed entità della prestazione svolta è giustificata l'applicazione della percentuale massima prevista;

liquida

all' un compenso pari ad € 9232,09 oltre IVA ed accessori di legge nonché € 323,00 per spese ponendo l'onere a carico delle parti in via solidale.

Firenze ,1/7/2016.

Il giudice



Richiesta ctu:

onorari 10' 256,32  
Spese 323,00

N. R.G. 10441/2015



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Terza sezione CIVILE

OGGETTO: OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO (art. 98 RD 16-3-42, n. 267)

VERBALE DI UDIENZA DEL 17/05/2016

Sull'opposizione allo stato passivo proposto compare l'avv. [redacted] e l'avv. [redacted] per [redacted]

Per [redacted] SRL UNIPERSONALE compare Avv. [redacted] in sos. dell'avv. [redacted]

Gli avv. [redacted] e [redacted] producono certificato medico dal quale emerge l'impossibilità a partecipare all'odierna udienza del sig. [redacted] e producono altresì l'intimazione a testi del sig. [redacted] e del sig. [redacted]

È presente altresì il CTU [redacted] il quale presta giuramento di rito e al quale viene sottoposto il seguente quesito:

"Attraverso l'accesso ai luoghi, attraverso l'analisi della documentazione di causa e attraverso anche i dati emersi dalle testimonianze, accerti il CTU la distanza esistente tra la costruzione di proprietà della Società Immobiliare [redacted] e il confine del fondo di proprietà dei [redacted]

Verifichi se vi fosse un obbligo in capo alla società fallita e in forza di quale atto di realizzare la strada di progetto e se tale obbligo sia stato o meno adempiuto nonché ad accertare i danni che l'eventuale violazione a tali obblighi abbiano cagionato agli istanti e verifichi altresì quale sia lo stato del cantiere della Immobiliare [redacted] e se le condizioni dello stesso possono avere avuto un qualche effetto negli anni sui beni di proprietà degli opposenti."

Il Giudice concede al CTU termine di giorni 120 per il deposito dell'elaborato peritale e lo autorizza all'accesso ai pubblici uffici per l'acquisizione di copia di atti e documenti degli



uffici pubblici di cui dovesse avere necessità nell'espletamento dell'incarico.

Prende atto che il CTU fissa per l'inizio delle operazioni peritali la data dell' 08/06/2016 alle ore 10:00 presso i luoghi.

L'avv. \_\_\_\_\_ nomina CTP il dott. \_\_\_\_\_

Gli avv.ti \_\_\_\_\_ si riservano sino all'inizio delle operazioni peritali di effettuare la nomina del proprio CTP.

Il Giudice liquida un anticipo di €500 al CTU a carico delle parti opponenti.

---

I difensori insistono per l'audizione dell'altro teste.

Il Giudice fissa per l'escussione del teste l'udienza del 28/06/2016 alle ore 11:15.

Firenze, 17/05/2016

Il Giudice  
Dott.ssa Rosa Selvarolo



\*\*\*\*\*

**Oggetto:** sondaggio Ordine Architetti PPC su problematiche incarichi C.T.U. presso il Tribunale di Firenze

\*\*\*\*\*

In risposta al sondaggio in oggetto, faccio presente quanto segue:

**1) . CTU E.I. 198/2013**  
la liquidazione, a fronte dell'incarico portato a termine, è stata sospesa perché una delle parti ha introdotto un nuovo procedimento, sempre presso il Tribunale, e la causa avrà la prima udienza, se le informazioni ricevute dalla Cancelleria sono esatte, nel 2020; il Giudice delle Esecuzioni, mi ha riferito che solo al termine della suddetto aggiuntivo procedimento, darà luogo al saldo della mia notula di CTU (previsione 2022 ... se tutto va bene).

**2) . CTU E.I. 198/2013**  
la liquidazione, a fronte dell'incarico portato a termine, è stata ridotta da  
€. 3.754,96 a €. 1.150,59  
spese da €. 635,73 a €. 393,50  
  
neppure liquidando fino al 50% di quanto è stato, senza neppure l'ombra di una giustificazione, drasticamente ridotto (70% in meno di quanto richiesto ai sensi del D.P.R. 115/2002), ma al 30%, tanto che ho potuto chiedere il saldo di questa liquidazione, detratto €. 500,00 di acconto ricevuto a inizio operazioni, per ben **€. 45,17**

ad oggi, dopo 30 mesi, ancora non ho ricevuto la liquidazione a saldo!!

**3) . CTU E.I. 841/2013**  
la liquidazione, a fronte dell'incarico portato a termine, è stata ridotta da  
€. 4.203,66 a €. 1.468,66  
spese da €. 804,89 a €. 506,00

N. R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.**

Nella causa n. r.g.

tra

ATTORE/I

e

CONVENUTO/I

- Il giudice dott.
- 
- Vista la richiesta di liquidazione dei compensi depositata in data **22 luglio 2017** dal CTU
- valutata l'opera dallo stesso prestata in relazione alla complessità dell'indagine delegata,
- esaminata la nota delle spese e competenze,
- visti gli art. 49 e ss. dPR 115/02 e il DM 30/5/02,
- ritenuto che il compenso debba essere liquidato:
  - - ai sensi dell'art. 11 DM citato con riferimento alla consulenza tecnica su costruzioni edilizie per la quantificazione del danno e degli onorari professionali con riferimento a una media tra i valori medi e i valori massimi tenuto conto del grado di complessità delle indagini (€7.633,00);
  - - ai sensi dell'art. 12 DM citato con riferimento alla verifica della rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e alle norme con riferimento a n. 3 fabbricati e secondo i valori medi (€ 1.650,00)



# STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA

## ISTANZA DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE - TERZA SEZIONE CIVILE - CONTENZIOSO

NUMERO DI RUOLO GENERALE:

GIUDICE RELATORE :

Parte Attrice:

Parte Convenuta:

Valore in Atti della Controversia = € 277.656,74

Il sottoscritto, \_\_\_\_\_, nominato C.T.U. relativamente alla causa in epigrafe, avendo effettuato attività peritale, presenta la seguente istanza di liquidazione dell'onorario professionale e delle spese sostenute in base all'Art.11, all'Art.12 e all'Art. 13 del D.M. 30/05/2002:

### **Prestazioni professionali espletate**

1. N° 8 sessioni peritali con i C.T.P. presso lo studio del C.T.U..
2. N° 9 accessi agli atti presso pubblici archivi.
3. Verifica rispondenza tecnica progetto alle norme vigenti (Art. 12 – n° 10 progetti architettonici - )
4. Verifica rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto (Art. 12 – n° 6 progetti strutturali - )
5. Calcolo onorari professionali e stima analitica del danno (Art. 11 – sul valore della controversia - )
6. Stima analitica del valore commerciale del fabbricato ai fini del danno (Art. 13 - € 5.337.690,00 - )
7. Redazione bozza di relazione peritale per i C.T.P.
8. Redazione e deposito relazione peritale con replica alle osservazioni dei C.T.P.

Si calcolano distintamente gli onorari relativi alle prestazioni professionali di cui ai punti da 3 a 6 in applicazione delle sentenze della Cassazione n°18092/2002, n°6233/2006, n°7186/2007, n°7174/2010, n°21224/2014, n°27126/2014, come segue:

### **3 - 4) Onorario per la verifica della rispondenza tecnica dei progetti (Art. 12)**

E' stata verificata la rispondenza tecnica del progetto alle norme vigenti per i progetti architettonici:

Permesso di Costruire Pratica Edilizia n°788/2007, Protocollo n°8480 del 13 febbraio 2007.

Sostituzione Progetto, Protocollo n°19912 del 10 aprile 2007.

Variante in Corso d'Opera, Progetto n°2436/2008, Protocollo n° 26627/2008 del 8 maggio 2008.

Variante in Corso d'Opera, Protocollo n°66424/2008 del 2 dicembre 2008.

Sostituzione Progetto, Protocollo n°21527/2009 del 21 aprile 2009.

Variante in Corso d'Opera, Progetto n°1086/2008, Protocollo n°12430/2008 del 29 febbraio 2008.

Sostituzione Progetto, Protocollo n°1357/2009 del 13 gennaio 2009.

Sostituzione progetto, Protocollo n°21530/2009 del 21 aprile 2009.

Integrazione Denuncia di Inizio Attività Edilizia n°5200/2007, Protocollo n°21303 del 9 aprile 2008.

Variante in Corso d'Opera, D.I.A. 2406/2009, prot. n° 24572 del 21 aprile 2009.

E' stata verificata la rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto per i progetti strutturali:

Progetto Strutturale Protocollo n°233783/2007 del 7 settembre 2007.

Progetto Strutturale in Variante Protocollo n° 4154/2010 del 11 gennaio 2010.

Progetto Strutturale Protocollo n°273273 del 22 ottobre 2007.

Progetto Strutturale in Variante Protocollo n° 4146/2010 del 8 gennaio 2010.

Progetto Strutturale Protocollo n°136960/2008 del 30 dicembre 2008.

Progetto Strutturale in Variante Protocollo n° n°236963/2010 del 15 settembre 2010.

**Onorario professionale = onorario minimo x n° 16 verifiche = € 145,12 x 16 = € 2.321,92**



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Terza sezione CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **1727/2012** promossa da:

**CHIARA ONNIBONI** (C.F. NNBCHR72M71B832L), con il patrocinio dell'avv. TERRAZZI VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. LAMBRUSCHINI 43 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. TERRAZZI VERONICA

**COSTANZA CAPACCIOLI** (C.F. CPCCTN78T58D612L), con il patrocinio dell'avv. TERRAZZI VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. LAMBRUSCHINI 43 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. TERRAZZI VERONICA

**GHERARDO DIONISIO** (C.F. DNSGRR78H26D612G), con il patrocinio dell'avv. TERRAZZI VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. LAMBRUSCHINI 43 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. TERRAZZI VERONICA

**GABRIELE SANDRONI** (C.F. SNDGRL69T13G702B), con il patrocinio dell'avv. TERRAZZI VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. LAMBRUSCHINI 43 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. TERRAZZI VERONICA

**LAURA BLASI** (C.F. BLSLRA73A41E506V), con il patrocinio dell'avv. TERRAZZI VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. LAMBRUSCHINI 43 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. TERRAZZI VERONICA

**CLAUDIO GIULIANI** (C.F. GLNCLD76P08D612U), con il patrocinio dell'avv. TERRAZZI VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. LAMBRUSCHINI 43 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. TERRAZZI VERONICA

**MARILENA SOZZI** (C.F. SZZMLN63E53G825M), con il patrocinio dell'avv. TERRAZZI VERONICA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA R. LAMBRUSCHINI 43 50134 FIRENZEpresso il difensore avv. TERRAZZI VERONICA

PARTE ATTRICE/

contro

**DS ENGINEERING SRL** (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORINI SIMONE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA S. JACOPINO 18 50144 FIRENZEpresso il difensore avv. FIORINI SIMONE

PARTE CONVENUTA/

**DITTA ZOLFANELLI ENZO DI ENZO ZOLFANELLI** (C.F. ZLFCLD60C17D612O) rappresentato e difeso dall'avv. VOLPINI GABRIELE e dell'avv. TOMELLERI ASSUNTA (TMLSNT69C51L781B) VIALE IV NOVEMBRE 85 50032 BORGO SAN LORENZO; elettivamente domiciliato in VIA A.GIACOMINI 28 50100 FIRENZE presso il difensore avv. VOLPINI GABRIELE

TERZO CHIAMATO



INTERVENUTO

Il Giudice dott. Mario Ferreri,  
letta l'istanza del CTU comunica che provvederà in sentenza.

Si comunichi.

Firenze, 8 febbraio 2018

Il Giudice  
dott. Mario Ferreri



N. R.G. 12782/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**  
03 Terza sezione CIVILE  
**DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.**

Nella causa in epigrafe

Il Giudice

- letta la richiesta di liquidazione del C.T.U. (art. 1000 c.p.c.), depositata in telematico il 4 c.m.,
- esaminata la relazione peritale e valutata la qualità, in relazione alla particolarità e complessità dell'indagine espletata dal C.T.U.,
- tenuto conto della durata dell'indagine e dei risultati cui è pervenuta,
- visto l'art. 4 della L. 8.7.1980 n. 319 e l'art. 11 delle tabelle allegate al D.M. 30.5.2002,

**liquida**

al C.T.U.

- € 2.155,08 a titolo di onorario
  - € 41,38 per spese
- oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari

**ordina il pagamento a carico**

- della parte ricorrente (NIRENSZTEIN Susanna).

**dichiara**

il presente decreto esecutivo *ex lege*

Si comunichi alle parti costituite, al CTU ed al PM sede (ove lo stesso sia parte del processo).

Firenze, 5 aprile 2018

Il Giudice  
dott. Alessandro Ghelardini

